

COMUNICATO STAMPA

Roma, 23 gennaio 2002. Il Consiglio dell'Acri, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Giuseppe Guzzetti, onde fornire agli associati indicazioni per gestire in termini il più possibile corretti da un punto di vista giuridico la propria attività in questa fase di transizione - prima dell'effettiva applicazione dell'articolo 11 della Finanziaria 2002, che modifica in maniera sostanziale la legislazione relativa alle fondazioni di origine bancaria e i cui regolamenti attuativi sono in fase di definizione presso il Ministero del Tesoro - ha stilato una prima ipotesi di lavoro.

In particolare si ritiene che, per quanto riguarda:

1. L'incompatibilità: la nuova norma non è applicabile ai componenti degli Organi attualmente in carica, che sono stati costituiti legittimamente in conformità alla disciplina legislativa a suo tempo vigente e recepita negli statuti ancora oggi in vigore.
2. L'attività erogativa: la locuzione "progetti di erogazione già approvati", non sembra potersi limitare alle sole delibere, incluse quelle con efficacia pluriennale, già perfezionate in tutti i contorni, ivi compresi i beneficiari: in questo caso infatti le erogazioni sarebbero un mero atto dovuto. Per questo è stata accolta una interpretazione meno restrittiva della precedente, dando all'inciso del legislatore, non già una valenza limitata, bensì estensiva del concetto di attività ordinaria. Conseguentemente, nell'ambito dei "progetti approvati" potrebbero intendersi comprese anche quelle iniziative che, pur non essendo definite in tutti gli aspetti, presentino sufficienti elementi che ne individuino l'oggetto e le disponibilità economiche riservate alla realizzazione. La materia è di non facile definizione ed ogni fondazione, in tema di erogazioni segue procedure e modalità peculiari per cui l'Acri ha avviato la raccolta delle informazioni relative per avere un quadro preciso, fondazione per fondazione, e fornire così l'opportuna assistenza.
3. La gestione del patrimonio: le fondazioni possono continuare nella gestione del patrimonio secondo le linee ed i criteri di investimento già definiti e nel rispetto dei principi fissati dalla legge con riferimento a: conservazione del patrimonio, adeguata redditività, diversificazione del rischio.
4. La gestione del personale: le fondazioni possono procedere all'attuazione delle decisioni già prese in relazione all'organico, attraverso atti esecutivi, per garantire il normale funzionamento della Fondazione.